



OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI CARTE NAZIONALI DEI SERVIZI CON FUNZIONE DI TESSERA SANITARIA E SERVIZI ANNESSI PER IL SISTEMA DI MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA (EDIZIONE N. 2) – ID 2142

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

CHIARIMENTI

1) Domanda

Ci riferiamo al requisito del CAPITOLATO D’ONERI - 7. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA - 7.1 REQUISITI DI IDONEITÀ - b) Iscrizione, quale soggetto autorizzato in Italia per il rilascio di certificati qualificati per la firma elettronica (identificato con l’acronimo QCert for ESig), all’elenco ufficiale formalizzato dall’AgID alla Commissione Europea, consultabile al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/> (TL Browser), nella sezione dedicata all’Italia.

Dato:

- il fatto che un regolamento emesso dalla Commissione Europea abbia valore legale per tutti gli Stati membri dell'UE e che l'articolo 4 del regolamento 910/2014 stabilisce che "Non sono imposte restrizioni alla prestazione di servizi fiduciari nel territorio di uno Stato membro da parte di un prestatore di servizi fiduciari stabilito in un altro Stato membro per motivi che rientrano negli ambiti di applicazione del presente regolamento. ";
- CAPO II Disposizioni generali Articolo 18 Principi per l’aggiudicazione degli appalti della DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) stabilisce "(1) 1. Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici su un piano di parità e in modo non discriminatorio e agiscono in maniera trasparente e proporzionata. La concezione della procedura di appalto non ha l’intento di escludere quest’ultimo dall’ambito di applicazione della presente direttiva né di limitare artificialmente la concorrenza. Si ritiene che la concorrenza sia limitata artificialmente laddove la concezione della procedura d’appalto sia effettuata con l’intento di favorire o svantaggiare indebitamente taluni operatori economici."
- Art. 45. (Operatori economici), Coma 1 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016) "1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice."

Chiediamo:

- considerare il requisito soddisfatto se l'offerente è un prestatore di servizi di fiducia qualificato ai sensi del regolamento 910/2014 ed è nell'elenco dei prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014 (eIDAS).




Risposta

Fermo restando che, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sono ammessi a partecipare alla presente iniziativa gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, come indicato al paragrafo 7.1 del Capitolato d'Oneri, è richiesto, tra l'altro, quale requisito di idoneità, l'“Iscrizione, quale soggetto autorizzato in Italia per il rilascio di certificati qualificati per la firma elettronica (identificato con l'acronimo QCert for ESig), all'elenco ufficiale formalizzato dall'AgID alla Commissione Europea, consultabile al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/> (TL Browser), nella sezione dedicata all'Italia” (come precisato inoltre al successivo paragrafo 7.5, tale requisito deve essere posseduto solamente dall'operatore economico che, nell'ambito del RTI/Consorzio ordinario/Aggregazione/GEIE, svolgerà i servizi di Certification Authority).

Pertanto, tale requisito si intende soddisfatto se l'offerente, o comunque l'operatore economico che svolgerà i servizi di Certification Authority, sia prestatore del servizio fiduciario qualificato di rilascio di certificati qualificati per la firma elettronica, autorizzato in Italia, in quanto tale iscritto al relativo elenco di fiducia formalizzato dall'AgID alla Commissione Europea consultabile al seguente link <https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/> (TL Browser), nella sezione dedicata all'Italia.

Infatti, come precisato dall'AgID nell'ambito della comunicazione prot. n. 9951 del 19 luglio 2019:

- l'attività di emissione dei certificati di autenticazione CNS “***non rientra fra i servizi fiduciari eIDAS***”;
- “*ai fini indicati (rilascio certificati CNS) devono essere selezionati i soggetti autorizzati per il rilascio di certificati qualificati per la firma elettronica, individuabili con il TL Browser attraverso la seguente icona*”:

 QCert for ESig

- ai fini delle suddette attività, non risulta ammissibile la partecipazione di operatori “***non presenti nella lista pubblicata dall'Italia***”, in quanto “*la CNS costituisce l'identità del cittadino, utilizzabile non solo per accedere ai servizi in rete, ma anche per ottenere in modo agevole l'identità digitale SPID e la firma elettronica qualificata. È quindi indispensabile che il controllo sia esercitato dallo Stato...*”.

Divisione Sourcing ICT
Il Responsabile
(Ing. Patrizia Bramini)